

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO AUTOSTRADE**

Premesso che:

- (a) Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade S.p.A. (“**AUTOSTRADE**”) in data 16 dicembre 2004 ha deliberato l’adozione del Codice di Autodisciplina attualmente vigente per il gruppo societario di cui è parte AUTOSTRADE (“**Gruppo**”);
- (b) nel Codice di Autodisciplina è, tra l’altro, previsto che:
  - (i) l’esercizio in via esclusiva della direzione e del coordinamento del Gruppo spetti al Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE;
  - (ii) l’attuazione della direzione e coordinamento spetti all’Amministratore Delegato di AUTOSTRADE;
- (c) alcune società del Gruppo hanno deliberato di assoggettarsi alla direzione e coordinamento di AUTOSTRADE.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE ha deliberato l’adozione del presente regolamento (“**Regolamento**”) al fine di disciplinare quanto segue.

### **1. Oggetto del Regolamento**

Il Regolamento definisce e circoscrive l’oggetto e le modalità di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento del Gruppo determinando le aree nelle quali essa si svolge.

### **2. Società assoggettate all’attività di direzione e coordinamento**

La disciplina contenuta nel presente Regolamento si rivolge a tutte le società del Gruppo (“**Società**”) che hanno deliberato di essere assoggettate alla direzione e coordinamento di AUTOSTRADE.

### **3. Definizione dell’attività di direzione e coordinamento**

La direzione e coordinamento del Gruppo consiste nel coordinare, nelle aree individuate dal presente Regolamento, atti e attività delle Società nell’interesse delle stesse e del Gruppo.

L’attività di direzione e coordinamento del Gruppo si svolge attraverso l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE, in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina, di atti indirizzo, di gestione e/o operazioni definite ed elaborate all’interno delle Società e nelle attività del Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE tese alla pianificazione della gestione del Gruppo e alla definizione di direttive alle Società circa l’esecuzione di operazioni o di singoli atti di gestione.

L’Attività di Direzione e Coordinamento non ha carattere generale e si svolge esclusivamente nelle aree di intervento e per il tramite delle attività previste nel presente Regolamento.

### **4. Prevalenza**

In caso di discordanza tra le previsioni del presente Regolamento e le previsioni di altri

regolamenti, codici o documenti, diversi da Codice di Autodisciplina, precedentemente approvati dal Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE sugli stessi argomenti o su argomenti agli stessi correlati, prevarranno le disposizioni del presente Regolamento, fatta comunque eccezione per quanto previsto nel regolamento del Gruppo relativo alle parti correlate.

## **5 Le competenze del Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE**

Nell'esercizio dell'Attività di Direzione e Coordinamento, ed in particolare, nell'ambito dell'attività di approvazione di atti di indirizzo, di gestione e/o operazioni definite all'interno delle Società, il Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE provvede:

- (a) ad esaminare ed approvare i piani strategici, industriali e finanziari anche pluriennali delle Società e del Gruppo;
- (b) ad esaminare ed approvare i budget annuali e relative riprevisionsi delle Società e del Gruppo;
- (c) ad esaminare ed approvare le operazioni, compresi gli investimenti e disinvestimenti, delle Società, aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, per la natura degli stessi, ovvero per l'incidenza degli impegni, o, ancora, per l'entità dei medesimi, in entrambi i casi con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi di natura convenzionale a carico delle Società di cui all'art. 1.3 j) 3 del Codice di Autodisciplina AUTOSTRADE, dovendosi intendere per tali:
  - (i) atti attinenti aspetti strategico-finanziari connessi ai rapporti convenzionali tra i quali i piani finanziari, i relativi atti aggiuntivi, ed i sistemi di aggiornamento dello schema tariffario delle Società;
  - (ii) progetti, affidamenti ed i relativi appalti di investimenti non previsti nei piani finanziari approvati dal Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE il cui importo sia singolarmente superiore ad € 10 milioni;
  - (iii) operazioni sul capitale delle Società;
  - (iv) utilizzo di finanziamenti a breve termine di importo complessivo superiore ad € 10 milioni rispetto a quanto previsto nel budget annuale e relative riprevisionsi;
  - (v) operazioni di trasformazione, fusione e scissione in cui siano coinvolte le Società;
  - (vi) finanziamenti a medio/lungo termine ossia con durata superiore a 18 mesi;
  - (vii) le procedure volte a definire le modalità di concessione di finanziamenti infragruppo;
  - (viii) rilascio di garanzie, fidejussioni il cui costo annuo sia superiore a € 30 mila o la cui durata sia superiore a 12 mesi;
  - (ix) contratti assicurativi a copertura dei rischi inerenti ai danni alla proprietà ed all'interruzione del business e le assicurazioni che abbiano una durata superiore a 12 mesi;
  - (x) contratti su strumenti derivati di qualsiasi natura;
  - (xi) operazioni che qualora rese pubbliche potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli delle società del gruppo ammessi a quotazione (“*price sensitive*”);
  - (xii) realizzazione di nuovi progetti - anche attraverso la partecipazione a gare e/o la

costituzione di *partnerships* - relativi ad iniziative di sviluppo in Italia o all'estero (non rientrano in tale fattispecie le attività commerciali ordinarie e ricorrenti, quali le gare relative alle ZTL e le iniziative *business to business*).

- (d) ad esaminare ed approvare ogni operazione di cessione, acquisizione, conferimento o disposizione sotto qualsiasi forma di rami d'azienda;
- (e) ad esaminare ed approvare qualsiasi operazione di acquisizione, dismissione, sottoscrizione, conferimento e, in generale, di disposizione di partecipazioni dirette e indirette delle Società;
- (f) a definire il contenuto, stipulare, modificare e risolvere i patti parasociali relativi alle società partecipate, direttamente o indirettamente, da AUTOSTRADE, nonché a definire i contenuti dei patti parasociali di cui sono parte le società controllate da AUTOSTRADE.

## **6 Le competenze dell'Amministratore Delegato di AUTOSTRADE**

Spetta all'Amministratore Delegato di AUTOSTRADE la raccolta delle informazioni inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al precedente paragrafo 5 e la presentazione delle stesse al Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE.

Allo scopo di fornire le necessarie informazioni sulle operazioni che devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione di AUTOSTRADE, l'Amministratore Delegato si avvale del supporto del Direttore Generale di Gruppo e delle Direzioni di AUTOSTRADE.

L'Amministratore Delegato si avvale, inoltre, del supporto del Comitato di Direzione e degli altri Comitati di AUTOSTRADE, se istituiti.

Il Comitato di Direzione, presieduto dall'Amministratore Delegato di AUTOSTRADE, è composto dal Direttore Generale di Gruppo e dai responsabili delle Direzioni di AUTOSTRADE.

Resta inteso che tali Comitati svolgono una funzione di carattere consultivo, sicché le decisioni relative alla necessità di sottoporre le operazioni di cui al precedente paragrafo 5 al Consiglio di Amministrazione AUTOSTRADE rimangono di competenza dell'Amministratore Delegato.